

VERBALE ASSEMBLEA¹

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 27/10/2020, alle ore 18.00, presso TRAMITE COLLEGAMENTO NEST in via _____, Comune _____, si è riunita l'Assemblea ordinaria² dell'associazione A.B.I.S. APS, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario OSVALDO BIDORINI.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:
OSVALDO BIDORINI, MONICA MATTEUCCI, ALESSANDRO RAFFAELLI, GIULIANA CARAPEZZA, SUSY DE DOMENICO, ALFREDO D'GINO PUCETTI, CIUCCI MICHELA. PER DELEGA ALESSANDRA D'GINO PUCETTI, GIOVANNI VIOTTO, COLOMBINI CHIARA, ANTONELLA COSTANZO.

Sono inoltre presenti alla seduta componenti l'Organo di controllo⁴.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e
ADEGUAMENTO STATUTO AL NUOVO REGOLAMENTO
DEL TERZO SETTORE

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. _____; contrari n. _____; astenuti n. _____.

¹ l'assemblea straordinaria è necessaria se l'adeguamento statutario va oltre l'inserimento di nuove disposizioni inderogabili e di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili

² oppure straordinaria

³ se gli associati sono molti, si consiglia di predisporre un elenco e a fianco del proprio nominativo l'associato presente appone la propria firma

⁴ se previsto

⁵ specificare le motivazioni che hanno reso opportuno modificare lo Statuto

⁶ evidenziare la volontà di chi non è eventualmente d'accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:45, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

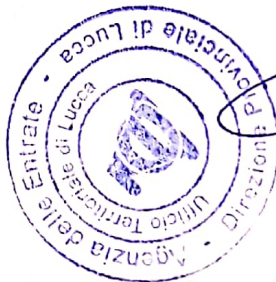
AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 11 NOV 2020

Al n. 2863 serie 111



L'incaricato di *Gino*
Gino
(Area 22)

STATUTO
Associazione A.Bi.Lis. APS
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "A.Bi.Lis APS" (associazione bilinguismo Italiani/Lis) da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Lucca e con durata a tempo indeterminato.

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett a), nn.3,4,5 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione **A.Bi.Lis.** Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (*se prevista retribuzione*);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; attività di inclusione in ambito scolastico ed extrascolastico di persone sorde
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; laboratori, corsi di sensibilizzazione Lis (Lingua dei Segni Italiana) rivolti a persone sorde ed utenti
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; laboratori inclusivi
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; sensibilizzazione sulla sordità e sulle problematiche ad essa connesse
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; sensibilizzazione all'inserimento nel mercato del lavoro di persone sorde

[Firma]

[Firma]

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; eventuali donazioni e aiuti a enti, famiglie, ecc

In particolare l'associazione intende:

- supportare la sperimentazione in atto nella scuola materna, elementare, media e superiore di Lucca, su modello di quella di Cossato che prevede l'inclusione di bambini, ragazzi sordi nella scuola statale e l'attuazione del bilinguismo (Lis - Lingua dei Segni Italiana/Lingua Italiana)
- diffondere la Lingua dei Segni Italiana e proporre d'intesa con gli Enti di riferimento iniziative concrete per il superamento dell'emarginazione sociale dei bambini e ragazzi sordi
- realizzare pratiche finalizzate al superamento delle barriere linguistiche promuovendo corsi di Lingua dei Segni Italiana per utenti che operano nei servizi del territorio, realizzare pratiche finalizzate al superamento delle barriere linguistiche e all'inclusione sociale e occupazionale dei giovani sordi nella realtà nazionale, europea ed extraeuropea. L'associazione si impegna a collaborare con l'Ente Nazionale Sordi in rispetto della sua ragione sociale e senza scavalcare lo stesso Ente in competenze ed ambiti di intervento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale¹. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 15 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

M. J. Puccini Alfieri

Giulio Bolognini

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Hanno inoltre diritto ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto al presidente di 7 giorni.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) quando si rendono morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
 - c) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione di una certa gravità.
- Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'espulso può far ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione

Gli associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione, gli associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art.3 del presente Statuto.

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

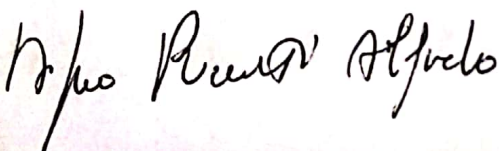
- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);

Sono *cariche* associative:

- il Presidente;
- Vice presidente
- il Segretario.
- tesoriere

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica, al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in sua



assenza da un associato denominato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante lettera digitale almeno 10 giorni prima della riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati²;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza almeno della metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Nel caso in cui si debba modificare lo Statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza almeno dei 2/3 degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché fino ad un massimo di 2 deleghe a socio. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

ART. 8

(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri ad un massimo di 7, eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di 5 anni. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per 5 volte consecutive. In caso di dimissioni di un componente il Consiglio Direttivo viene nominato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario (se previsto) ed il Tesoriere (se previsto).

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario per deliberare sugli atti della vita associativa, le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuiti agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

Th'ro Rumi: Afgh

Josh Johnson

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) redigere i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerente all'attività sociale
- e) determinare l'ammontare delle quote annue associative e la modalità di versamento
- f) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

ART. 9 (Presidente)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato a eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche Amministrazioni, Enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive, riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Il Segretario che resta in carica 5 anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto

Il Tesoriere che resta in carica 5 anni è rieleggibile e responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statuarie, è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi
- e) altre entrate compatibili con finalità sociali e il Codice del terzo settore
- f) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.6 del codice del Terzo Settore

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso

ART. 11 (Bilancio di esercizio)

Il Bilancio Consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva

Dr. J. B. Banti Alfredo

Dr. B. Banti